



18319-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 552/2021
Emilia Anna Giordano		UP – 09/04/2021
Ersilia Calvanese		R.G.N. 00028/2021
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Riccardo Amoroso		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) – parte civile

nel procedimento a carico di

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 29/01/2020 della Corte d'appello di Trento

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2018 il Tribunale di Trento dichiarava (omissis) (omissis) colpevole del reato di calunnia (perché con denuncia-querela dell'11 febbraio 2011, pur consapevole della sua innocenza, accusava falsamente (omissis) di falso in scrittura privata, con riferimento alla delega rilasciata a questi il 27 gennaio 2010 a firma (omissis) , per il ritiro della domanda inoltrata il 27 novembre 2009 per il contributo dell'Agazia Provinciale per l'Energia – APE - della Provincia Autonoma di Trento – PAT) e lo condannava alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 a favore della parte civile.

Alla stregua dell'informativa di polizia giudiziaria, confermata dal teste (omissis), i fatti venivano ricostruiti cronologicamente nei seguenti termini.

Il 27 novembre 2009 veniva presentata presso gli uffici APE-PAT la domanda di contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, a nome di (omissis) (omissis) quale legale rappresentante della (omissis) s.a.s., con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conoscenza del divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Il 27 gennaio 2010 (omissis) , allora collaboratore di (omissis), presentava agli uffici PAT-APE una dichiarazione di rinuncia alla domanda del 27 novembre 2009, recante in allegato la delega a firma di (omissis) per il compimento di tale atto (è l'atto di cui questi ha disconosciuto la paternità, denunciando (omissis)). Nella stessa data del 27 gennaio 2010 (omissis), pure delegato da (omissis) con atto a sua firma, presentava presso gli uffici PAT-APIAE la domanda per ottenere il diverso contributo APIAE per il medesimo impianto, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da (omissis), attestante la conoscenza del *"divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate"*.

In data 8 febbraio 2010, a riscontro della comunicazione PAT-APE del primo febbraio 2010, (omissis), con atto recante la sua firma ma in realtà sottoscritto da (omissis), ribadiva di avere rinunciato al relativo contributo il 27 gennaio 2010.

In data 20 settembre 2010 PAT-APIAE concedeva a (omissis) il contributo di euro 88.374,60 e il 3 novembre 2010 chiedeva allo stesso di fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il fatto *"di non aver presentato altre domande di contributo per le medesime spese"*.

PAT-APE, preso atto della rinuncia al contributo, comunicava il 2 febbraio 2011 a (omissis) l'archiviazione della domanda di contributo. Questi, presa visione il 9 febbraio della documentazione relativa alla rinuncia alla domanda APE, presentava




l'11 febbraio 2011 la denuncia di falso della sua firma, apposta all'atto con cui delegava il 27 gennaio 2010 (omissis) a rinunciare al contributo APE, e il 14 febbraio comunicava a PAT-APE di contestare l'archiviazione della domanda, allegando la denuncia di falso contro (omissis) , nonché di avere ancora interesse al contributo richiesto, ciò ribadendo con successiva nota del 4 aprile 2011.

Nello stesso tempo (omissis) presentava la documentazione necessaria per ottenere il già concesso contributo APIAE, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 14 dicembre 2011, da lui sottoscritta, con la quale attestava *"di non avere presentato altre domande di contributo relativamente alle spese oggetto dell'istanza"*.

In data 6 marzo 2012 (omissis) comunicò a PAT-APE la volontà di revocare la domanda del relativo contributo.

(omissis) , chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 485 cod. pen., per avere contraffatto la firma di (omissis) alla delega del 27 gennaio 2010 per la rinuncia al contributo APE, è stato definitivamente assolto con formula piena dalla Corte d'appello di Trento con sentenza del 28 aprile 2015, sul rilievo: che la revoca della domanda corrispondeva al preciso interesse di (omissis) di fruire del più largo contributo APIAE (20%), per il quale (omissis) presentava contestualmente domanda con omologa delega pure sottoscritta da (omissis) e non contestata, anziché di quello Ape (10%), attesa la pacifica non cumulabilità dei due contributi; - che (omissis) aveva taciuto della parallela vicenda APIAE nella denuncia-querela contro (omissis) ; - che il *ductus* di fondo della contestuale scrittura in data 27 gennaio 2010 di sicura provenienza del denunziante richiamava quello della firma disconosciuta.

Il Tribunale dava atto delle dichiarazioni testimoniali rese da (omissis) , il quale, dopo avere richiamato il contenzioso aperto con (omissis) dopo la risoluzione del rapporto di collaborazione, per il pagamento di spettanze retributive, ribadiva la paternità della firma di (omissis) in entrambi gli atti contestuali di delega del 27 gennaio 2010, ammettendo peraltro che la firma di (omissis) sulla comunicazione alla PAT-APE in data 8 febbraio 2010 era stata da lui apposta d'accordo con quest'ultimo, sempre tenuto a conoscenza di ogni atto della procedura. Il teste (omissis) , funzionario dell'ufficio PAT-APE, riferiva che, una volta emanato il parallelo bando per il più sostanzioso e specifico finanziamento APIAE, aveva suggerito alla ditta (omissis) , come ad altre imprese, di presentare la domanda per quest'ultimo contributo, avvertendo della non cumulabilità dei due contributi, e che (omissis) , nelle varie occasioni d'incontro, non gli aveva mai riferito di avere effettivamente presentato la seconda domanda. A sua volta, il teste (omissis) , funzionario del distinto ufficio PAT-APIAE, dichiarava di non essere mai venuta a conoscenza della presentazione o della revoca da parte di (omissis) della parallela domanda per il



contributo APE. L'Avv. (omissis), che aveva redatto la denuncia contro (omissis) dietro le precise indicazioni di (omissis) e senza consultare alcuna documentazione, ha riferito che (omissis) era molto interessato al contributo APE e di averlo visto andare in escandescenze a causa della rinuncia alla domanda presentata da (omissis) con un atto di delega a firma asseritamente falsa; ma di non essere stato portato a conoscenza della parallela pratica per il contributo APIAE. Infine, (omissis) e (omissis), figli dell'imputato, avevano dichiarato di avere visto il padre molto agitato per l'archiviazione della pratica APE e che (omissis) non era autorizzato a firmare atti per conto del loro padre.

Il Tribunale riteneva, oltre la sua intrinseca attendibilità e coerenza, che la dettagliata deposizione della persona offesa avesse trovato ampio riscontro nella documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria e dalle deposizioni dei testi (omissis) e (omissis), il primo quanto alla telefonata alla ditta (omissis) circa l'opportunità di accedere al diverso bando per il più favorevole contributo APIAE (a fronte delle difficoltà di ottenere il meno specifico contributo APE) e la seconda quanto alla non consentita coesistenza di domande di contributi concorrenti di cui (omissis) aveva dichiarato di essere consapevole. Ciò spiegava la correttezza dell'operato di (omissis), il quale, in pari data e sulla base delle coeve e omologhe deleghe ricevute e sottoscritte da (omissis), revocava la domanda APE al fine di accedere contestualmente e validamente all'altro bando APIAE. Considerato inoltre che le due sottoscrizioni in calce alle deleghe non presentavano significative difformità e atteso il preciso interesse di (omissis) all'operazione, conclusasi peraltro favorevolmente per la sua impresa con il conseguimento del contributo APIAE, non si spiegherebbe logicamente quale personale interesse, viceversa, avrebbe avuto (omissis) a falsificare la firma di (omissis) sulla delega per la rinuncia al contributo APE. Veniva inoltre sottolineato che (omissis) aveva taciuto la circostanza di avere chiesto il contributo APIAE sia ai funzionari dell'ufficio APE che all'Avv. (omissis), così come aveva taciuto al funzionario dell'ufficio APIAE l'esistenza della pratica APE. I testi a difesa, (omissis), mostravano d'altra parte di avere solo una conoscenza indiretta delle vicende, filtrate da quanto riferito dal padre. Verosimilmente il movente della denuncia per falso nei confronti di (omissis), che gli avrebbe cagionato un mai allegato e provato "rilevantissimo danno economico", consisteva nella volontà di (omissis) di riattivare la domanda per il contributo APE, archiviata a seguito della rinuncia, per beneficiare illegittimamente di entrambi i contributi: il che non consentiva dubbi circa il dolo della calunnia.

2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento, pur dando atto della sopravvenuta prescrizione del reato di calunnia, in riforma della sentenza di primo grado assolveva l'imputato per insussistenza del fatto e revocava le

disposizioni civili, ritenendo le prove acquisite inidonee a dimostrare l'assunto accusatorio e maggiormente plausibile la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.

Da un lato, risultava che la firma di (omissis) sulla comunicazione 8 febbraio 2010 di conferma della rinuncia alla domanda APE era stata falsificata da (omissis), come ammesso dallo stesso, così da rendere verosimile l'addebito di falsità anche della firma apposta in calce alla delega per la revoca della domanda di quel contributo. Dall'altro, (omissis) aveva un effettivo interesse alla duplice *chance* offerta dalla contemporanea pendenza di più domande di finanziamento, la cui presentazione era consentita dalla prassi vigente, essendo vietato solo il cumulo delle rispettive liquidazioni secondo le testimonianze (omissis), (omissis) e (omissis). La reazione alterata di (omissis) alla notizia dell'archiviazione della pratica APE, esternata ai competenti funzionari, ai figli e all'Avv. (omissis), non sarebbe spiegabile se egli fosse stato consapevole dell'avvenuta rinuncia alla domanda.

Infine, circa la somiglianza grafica delle firme apposte in calce alle due coeve e parallele deleghe, osservava la Corte (sotto il profilo del dolo) che "*è dato notorio che un abile falsario può rendere la sottoscrizione talmente simile a quella del soggetto di cui la sta imitando da rendere difficile perfino a quest'ultimo rendersi conto se sia o meno la propria*".

3. Il difensore della parte civile, (omissis), ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento ai fini civili, censurandone, con plurimi e talora ripetitivi motivi, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, anche per omesso esame e travisamento di prove decisive e per l'utilizzo di ingiustificati criteri inferenziali, con specifico riguardo alla ricostruzione fattuale e alla valutazione:

- dell'allegato A) alla domanda per il contributo APIAE, recante la dichiarazione, sottoscritta da (omissis) in data 26 gennaio 2010, attinente agli obblighi generali, fra i quali sub e) il "*divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate*", a fini di tutela anticipata rispetto all'illecito cumulo di contributi, non quindi il mero divieto di ottenere e incassare un duplice contributo, come erroneamente affermato dalla Corte;

- della motivazione della sentenza pronunciata il 5 dicembre 2014 dalla medesima Corte, di proscioglimento di (omissis) dal reato di falso in scrittura privata, per la quale le due, coeve e interdipendenti deleghe rilasciate a (omissis) il 27 gennaio 2010, presentavano (pure in assenza di una consulenza grafologica) lo stesso *ductus* nella scrittura;

- della lettera inviata dall'ufficio PAT-APIAE a (omissis) il 3 novembre 2010, nella parte in cui comunicava di avere deliberato - non la mera approvazione della graduatoria ma - la concessione del contributo di euro 88.374,60, con l'invito a restituire gli allegati moduli sottoscritti, fra cui la dichiarazione "di non avere presentato altre domande di contributo per la stessa spesa", cui faceva seguito il 14 dicembre 2011 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da (omissis), di non avere presentato altre domande di contributo;

- delle concordi deposizioni rese dai testimoni (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), che avevano smentito l'esistenza di una prassi derogatoria che consentiva la presentazione contemporanea di più domande di contributi, salvo il divieto di cumulo degli stessi nel caso di successive, plurime attribuzioni, così confermando il precipuo interesse di (omissis), nel sottoscrivere il 27 gennaio 2010 le coeve deleghe rilasciate a (omissis), la prima per il ritiro della domanda per il contributo APE (10%) così da potere, su suggerimento del funzionario (omissis), presentare contestualmente la domanda per ottenere la più larga e specifica agevolazione APIAE (20%), il cui bando scadeva il 31 gennaio 2010;

- del silenzio serbato da (omissis) nei confronti del funzionario APE e del suo difensore, avv. (omissis), nel reagire con ira alla notizia dell'archiviazione della pratica PAT, sulla circostanza dell'avvenuta presentazione della domanda di contributo APIAE per il finanziamento del medesimo impianto fotovoltaico e dell'avvenuta concessione di tale contributo in data 3 novembre 2010, ancor prima della presentazione della querela in data 11 febbraio 2011 e della richiesta di riattivazione della pratica APE il 14 febbraio 2011 (cui rinunciava solo il 7 marzo 2012): silenzio obiettivamente rilevante per ritenere integrato il dolo di calunnia, perché spiegabile solo con la rabbia e la delusione conseguenti al venir meno della possibilità di lucrare illecitamente un duplice beneficio economico.

4. Il difensore dell'imputato, in data 22 marzo 2021, ha presentato articolata memoria con la quale contrasta i rilievi mossi dalla parte civile, chiedendo il rigetto del ricorso.

A sua volta il difensore della parte civile ha depositato, in data 2 aprile 2021, una memoria con la quale, richiamandosi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della parte civile è fondato.

2. In ordine alle ragioni per le quali si è affermato che nella condotta di (omissis) non fosse ravvisabile il delitto di calunnia in danno di (omissis), la Corte territoriale ha argomentato con considerazioni affette da illogicità manifesta, nonché viziate da un grave travisamento e dalla pretermissione di dati e circostanze fattuali di sicuro rilievo probatorio.

Per un verso, a fronte delle ammissioni e spiegazioni fornite da (omissis) circa la consequenzialità e perciò la scarsa rilevanza dell'atto, appare apodittica e meramente assertiva l'inferenza di verosimiglianza della falsità della firma apposta in calce alla delega (omissis) 27 gennaio 2010, per la revoca della domanda del contributo APE, dall'apposizione da parte di (omissis) della firma (omissis) sulla successiva comunicazione 8 febbraio 2010, di mera conferma della già avvenuta rinuncia alla domanda per il medesimo contributo.

È senz'altro vero che (omissis) aveva un effettivo interesse alla duplice *chance* offerta dalla contemporanea pendenza di più domande di finanziamento: il che sicuramente rileva per comprendere le ragioni della reazione alterata di (omissis) alla notizia dell'archiviazione della pratica APE, nonché per delineare sia il movente che il dolo della condotta addebitatagli. Risulta tuttavia affatto contrastante con l'intera documentazione, sopra analiticamente indicata, e con la verbalizzazione delle testimonianze (omissis), (omissis) e (omissis), e perciò priva di ancoraggio probatorio la tesi accreditata dalla Corte territoriale, per cui la presentazione di più domande sarebbe stata consentita da una prassi derogatoria, mentre sarebbe stato effettivamente vietato solo il successivo cumulo delle rispettive liquidazioni.

Infine, a fronte della somiglianza grafica delle firme (omissis) apposte in calce alle due coeve, parallele e interdipendenti deleghe del 27 gennaio 2010 (pure decisamente affermata dalla medesima Corte nella motivazione della sentenza assolutoria di (omissis)), appare davvero priva di base logica e fattuale la pretesa massima di esperienza enunciata dalla Corte territoriale, per cui, sotto il profilo del difetto di consapevolezza dell'innocenza dell'accusato, "*è dato notorio che un abile falsario può rendere la sottoscrizione talmente simile a quella del soggetto di cui la sta imitando da rendere difficile perfino a quest'ultimo rendersi conto se sia o meno la propria*".

Per altro verso, la Corte territoriale neppure ha preso in esame i plurimi e significativi dati storici evidenziati nella ricostruzione dell'intera vicenda ad opera del giudice di primo grado, perfettamente coerente con l'apparato argomentativo della sentenza definitiva di proscioglimento di (omissis) dal reato di falso in



scrittura privata e corredata da puntuali inferenze logiche con riferimento a specifici elementi di prova, documentali e dichiarativi, in punto di:

a) identificazione del preciso ed esclusivo interesse di (omissis), alla revoca della domanda di agevolazione APE (10%), come preteso dagli obblighi generali e dal divieto di cumulabilità delle domande, da lui ripetutamente sottoscritti, per fruire del più largo contributo APIAE (20%), per il quale (omissis) presentava contestuale domanda il 27 gennaio 2010 con omologa delega, pure sottoscritta da (omissis) e da lui non contestata;

b) silenzio serbato da (omissis) ai funzionari dell'ufficio PAT-APE e all'Avv. (omissis) circa la parallela vicenda APIAE, persino nella denuncia-querela contro (omissis) ;

c) somiglianza del *ductus* di fondo della contestuale scrittura di sicura provenienza del denunziante con quello della firma sconosciuta.

3. All'esito delle rilevate fratture argomentative della motivazione, la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello civile di Trento, la quale dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate sulla responsabilità del fatto, sia pure ai soli effetti civili (conseguendo l'assoluzione dell'imputato da un giudizio penale ormai irrevocabile nel merito), e provvederà altresì a regolamentare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ai sensi dell'art. 622 comma 5 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 09/04/2021

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

